



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

Oggetto: *Procedura aperta con modalità telematica per la fornitura di stazioni metereologiche con apertura e ampliamento dell'attuale rete di monitoraggio in tempo reale della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria. Gara n. 8363817.*

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal 24 al 27/01/2022

FAQ N. 01

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Con riferimento all'art. 10 del disciplinare di gara, relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) è richiesta, per la comprova degli stessi, "per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa".</p> <p>Considerato che il periodo di riferimento di entrambi i requisiti di capacità economica e finanziaria, a) e b) indicati dal citato art. 10 del Disciplinare deve essere relativo agli esercizi 2019-2020-2021, si fa presente che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte il bilancio dell'esercizio 2021 non sarà ancora approvato. Si invita pertanto a chiarire se il requisito richiesto è relativo al bilancio approvato nell'anno 2021 riguardante il 2020 e così a seguire per gli anni precedenti, ossia periodo fiscale 2020-2019-2018, o se il possesso del requisito può essere dimostrato mediante altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, come ad esempio fatture e/o certificati di regolare esecuzione. In quest'ultimo caso si invita codesta rispettabile Stazione Appaltante ad indicare con precisione la tipologia di documento ritenuto idoneo.</p>	<p><i>Si specifica che, a comprova dei requisiti economico finanziari richiesti, in assenza di approvazione del bilancio per l'esercizio 2021, al fine di dimostrare il conseguimento del fatturato specifico, le fatture risultano essere pienamente idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, non rilevando in senso contrario la mancata approvazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del bilancio di esercizio relativo all'anno solare 2021</i></p>
2	<p>Con riferimento all'art. 28 "Criterio di valutazione e punteggi" del Disciplinare di Gara, al criterio D.2 è prevista una premialità per la presenza di certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 14000:2008 o superiori. Preme rilevare che la norma UNI EN ISO 14000:2008 è un insieme di norme, nello specifico quella relativa alla certificazione del sistema di gestione ambientale è la norma UNI EN ISO 14001:2015. Si prega di confermare che la certificazione</p>	<p><i>Si rimanda alle previsioni in merito contenute nei "Criteri di valutazione Errata-Corrige"</i></p>



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



REGIONE CALABRIA

S.U.A.
Calabria

	<p>oggetto di premialità è pertanto quella relativa alla norma UNI EN ISO 14001:2015 poiché la norma UNI EN ISO 14000:2008 non fa riferimento ad alcuna certificazione specifica;</p>	
3	<p>Con riferimento al modello DGUE fornito tra i documenti di gara, nella Parte II Sezione D si chiede di indicare la denominazione dei subappaltatori nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Si fa presente che tale articolo è stato sospeso ai sensi dell'art. 1 comma 18 del Decreto Legge 32/2019 convertito in Legge 14 giugno 2019 n.55 e che la sospensione è valida fino al 31/12/2023 in base al Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108. Si prega di confermare che non c'è l'obbligo di indicare la denominazione dei subappaltatori proposti.</p>	<p><i>Si conferma che non sussiste l'obbligo di indicare, per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie UE, una terna di subappaltatori. Ciò tenuto conto che la previsione di cui all'art. 105, c. 6 è stata abrogata dall'art. 10 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019- 2020".</i></p>
4	<p>Nella compilazione del modello DGUE fornito è richiesto di indicare la quota percentuale di subappalto. Si fa presente che in base al Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, la disciplina del subappalto, di cui all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è stata modificata e dal 1° novembre 2021 è stata abolita la quota massima subappaltabile. Si prega di confermare che è sufficiente indicare la sola intenzione di subappaltare (le forniture e/o i servizi secondari indicati al n.2 della tabella di cui all'art. 4 Disciplinare di Gara) senza esprimere la percentuale effettiva di subappalto, che comunque non potrà superare la quota prevista nella tabella citata per i servizi secondari.</p>	<p><i>Si conferma che, essendo venuta meno la quota massima subappaltabile, è sufficiente indicare la sola intenzione di subappaltare (le forniture e/o i servizi secondari indicati al n.2 della tabella di cui all'art. 4 Disciplinare di Gara Rettificato) senza esprimere la percentuale effettiva di subappalto, che comunque non potrà superare la quota prevista nella tabella citata per i servizi secondari e fermo restando quanto previsto all'art. 105, co. 4), lett. c) del Codice.</i></p>
5	<p>Nell'art. 16 "Subappalto" del Disciplinare di Gara ove è prescritto che "l'eventuale subappalto potrà riguardare esclusivamente le forniture e/o i servizi secondari indicati al n. 2 della tabella di cui all'art. 4 (l'art. 3 non contiene alcuna tabella) del presente Disciplinare" e nella tabella richiamata sono indicate come servizi secondari "Rilievi topografici, scale di deflusso, misure di portata e servizi accessori". Si prega confermare che le opere civili previste per l'ampliamento della rete (plinti per pali e fondazioni, cavidotti interrati, ecc.) che richiedono specifiche attrezzature, professionalità e mezzi logistici, sono considerati servizi accessori e pertanto subappaltabili in linea con la previsione della lex specialis di gara.</p>	<p><i>Sulla base della previsione di cui all'art. 105 c. 2 del codice dei contratti, si conferma che le opere civili previste per l'ampliamento della rete (plinti per pali e fondazioni, cavidotti interrati, ecc.) richiedenti specifiche attrezzature, professionalità e mezzi logistici, sono considerate come servizi accessori e, pertanto, possono essere subappaltabili in linea con la previsione della lex specialis di gara.</i></p>